



Repertorio n.

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di maggio, nella sede dell'Istitut

Cultural Ladin, Strada de la Pieif, 7 a Vigo di Fassa (Trento), fra i Signori:-----

1. POLLAM ANTONIO, nato a Vigo di Fassa il 17 novembre 1952

C.F. PLLNTN52S17L893T, Presidente e legale rappresentante dell'ISTITUT

CULTURAL LADIN con sede in Vigo di Fassa Strada de la Pieif 7 C.F. e Partita

I.V.A. 00379240229, in nome e per conto del quale esclusivamente agisce in

questo atto;-----

2. VERRA FRANCESCO, nato a Canazei il 09.04.1949 C.F.

VRRFNC49D09B579U, Presidente e legale rappresentante dell'**A.S.U.C. di Pe-**

nia, con sede in Canazei, Strèda Roma 12, C.F. 82000350221, in nome e per

conto del quale esclusivamente agisce in questo atto in conformità alla delibera-

zione del Comitato di Amministrazione dell'A.S.U.C. - Amministrazione Separata

di Uso Civico di Penia n. 20 del 29.06.2011;-----

PREMESSE:

- In conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istitut Cul-

tural Ladin n. 7 di data 30 aprile 2014, avente ad oggetto "Contratto di comodato

d'uso gratuito dell'immobile di proprietà dell'A.S.U.C. di Penia p.ed. 481 C.C. di

Canazei, denominato anche segheria veneziana - sezione sul territorio del Museo

Ladino di Fassa";-----

- In conformità alla deliberazione del Comitato dell'A.S.U.C. di Penia n. 07 di data

07.03.2014 avente ad oggetto "Concessione in uso gratuito p.ed. 481 C.C. di Ca-

nazei - edificio denominato "antica segheria museale" all'Istitut Cultural Ladin".-----



Istituto Culturale Ladin
Il Presidente
Dott. Antonio Pollam

Francesco

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'A.S.U.C. di Penia, Ente comodante, concede in comodato gratuito all'ISTITUT CULTURAL LADIN, con sede a Vigo di Fassa, Ente comodatario, la segheria alla veneziana, adibita a segheria frazionale, sita in p.ed. 481 C.C. Canazei P.T. 40 di proprietà dello stesso, il cui particolare interesse etnografico e storico per la comunità Fassana, fa sì che venga destinata dall'ente comodatario a sezione locale del Museo ladino di Fassa. Nel contratto di comodato rientrano altresì le attrezzature e gli attrezzi da segantino esistenti, lo stanzino (ciasél) utilizzato come ripostiglio situato all'interno della struttura e l'intero piano inferiore dove sono collocati i meccanismi di funzionamento della stessa, nonché le strutture esterne realizzate per migliorare la visibilità e la fruibilità della sezione: la struttura in legno adibita a punto informativo (compresi gli apparati grafici e didascalici), i tre totem di segnaletica visibili dalla statale 48 e le panche in larice massiccio. Il materiale etnografico esposto nel punto informativo a solo scopo esemplificativo, ovverossia una testa del carro e una ruota di avanzamento, rispettivamente inventariati con i seguenti numeri ICL 6116 e ICL 6142, sono e rimangono di proprietà dell'Istitut Cultural Ladino.-----

Concede inoltre in comodato gratuito le pertinenze dell'immobile, sulle quali insistono le strutture di conduzione dell'acqua (l'opera di presa, le saracinesche, la roggia e le condotte dell'acqua, la doccia e la ruota idraulica) per il funzionamento della segheria citata ed il relativo canale sito in p.f. 1791 C.C. Canazei P.T. 40, il tutto come appare dalla planimetria che, previa visione, verifica, riconoscimento in conformità e firma delle parti viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera alfabetica A).-----



Istituto Culturale Ladino

Il Presidente

Dott. Antonio Pollam

Art. 2

Il presente contratto di comodato ha durata di otto anni a decorrere 1 giugno 2014 (uno giugno duemilaquattordici) e scadrà il 31 maggio 2022 (trentuno maggio duemilaventidue).-----

L'Istitut Culturale Ladin, prima del termine convenuto, potrà recedere dal presente contratto di comodato dandone comunicazione scritta alla controparte almeno 60 (sessanta) giorni prima.-----

L' A.S.U.C. di Penia si riserva comunque il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento il presente atto di comodato, a suo insindacabile giudizio, anche prima dello scadere del termine di cui al primo comma del presente articolo, qualora i beni concessi, di cui al precedente art. 1, servissero per motivi urgenti ed imprevedibili, senza che il Comodatario possa opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento qualsiasi di danni.-----

Art. 3

L'Ente Comodante si impegna per la durata del contratto a non alienare e a mantenere sempre disponibile il manufatto per i fini citati. Resta convenuto che le spese di straordinaria manutenzione (art. 1005 C.C), le spese di restauro di cui al successivo art. 5 e le spese di riparazione necessarie (art. 1576 C.C.) restano a carico dell'Istituto comodatario.-----

Art. 4

L'Ente Comodante assume a proprio carico tutte le spese di piccola manutenzione (art. 1609 c.c.) sia dell'immobile che delle attrezzature in relazione all'uso del manufatto e delle attrezzature da parte dell'A.S.U.C. di Penia, di cui al successivo art. 6.-----

Assume inoltre a proprio carico tutte le spese straordinarie per l'eventuale ripristi-



Istituto Culturale Ladin

Il Presidente

Dot. Antonio Pollan

Severino

no del bene o delle attrezzature per danni verificatisi durante l'utilizzo del manufatto di cui al successivo art.6.-----

L'Ente Comodante precisa inoltre di aver in atto con Reale Mutua Assicurazioni di Canazei un regolare contratto di assicurazione ,polizza assicurativa 2580527 con scadenza al 02 gennaio di ogni anno per INCENDIO, e n. 2157089 con scadenza al 10 febbraio di ogni anno per R.C.-----

Art. 5

Il presente contratto viene stipulato per la realizzazione di una sezione sul territorio del Museo Ladino di Fassa e verrà scisso in pieno diritto in caso di diversa destinazione; l'Ente Comodante, pertanto, acconsente che l'Istitut Cultural Ladin comodatario mantenga nell'immobile citato e nelle pertinenze, nel rispetto delle strutture esistenti, una sezione del Museo dedicata alla lavorazione tradizionale del legname, con la messa in atto di tutti gli accorgimenti atti a rendere leggibile ai visitatori tutte le fasi di detta lavorazione. L'ente comodatario si impegna pertanto ad acquistare i tronchi necessari al funzionamento della segheria a fini dimostrativi, i cui prodotti (assi, travetti, tavolame) e il legname di scarto (rifilature, trucioli, segature) diverranno di proprietà dell'A.S.U.C. di Penia. L'ente comodante autorizza inoltre l'Istitut Cultural Ladin, comodatario, ad effettuare i necessari interventi di restauro delle strutture, ai canali per l'acqua, alle ruote ed agli attrezzi, che comunque dovranno essere effettuati nel rispetto delle corrette metodologie di restauro e preventivamente autorizzati dall'Ente comodante stesso.-----

Art. 6

L'Istituto comodatario acconsente, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative in materia museografica, l'uso dell'impianto di lavorazione del legname per scopi istituzionali dell'A.S.U.C. di Penia e per il soddisfacimento delle esigenze



Istituto Culturale Ladino

Il Presidente

Dot. Antonio Pollam



dei censiti frazionali titolari di assegno di fabbisogno di legname, a condizione c
l'impianto venga sempre condotto da persona esperta direttamente incarica
dall'A.S.U.C. -----

Art. 7

Alla scadenza del contratto l'unità immobiliare dovrà essere riconsegnata all'Ente
comodante nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata, salvo gli interventi di
restauro di cui al precedente art. 3 ed il normale deperimento o il consumo deri-
vante dall'uso dell'unità immobiliare stessa in conformità del presente contratto
(art. 1590 C.C.).-----

Restano fin d'ora convenuto che gli interventi di restauro effettuati sulle strutture
della segheria diventano di immediata proprietà dell'Ente comodante senza diritto
di alcun compenso all'Istituto comodatario alla scadenza del presente contratto.----



Istituto Culturale Ladino
Il Presidente
Dott. Antonio Pollan

Art. 8

L'Istitut Cultural Ladin provvederà direttamente alla custodia dell'immobile e delle
attrezzature citate stipulando un contratto di assuntoria con personale idonea, se-
gnalata dall'A.S.U.C. di Penia, e di proprio gradimento.-----

Art. 9

Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti richiamano le norme previ-
ste dal Codice Civile in materia di comodato e le altre disposizioni esistenti in ma-
teria.-----

Art. 10

Per ogni controversia dipendente od inerente il presente contratto è competente il
Foro di Trento.-----

del fisco

Art. 11

Le parti chiedono che questo contratto, fra loro stipulato in forma di scrittura priva-

ta non autenticata, venga registrato applicando la relativa imposta nella misura
fissa prevista dall'articolo 5, punto 4., della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R.

26 aprile 1986, n. 131 e s.m.-----

Art. 12

Tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto o a questo conse-
quenziali, nessuna esclusa, si intendono ad esclusivo carico del Comodatario.-----

Il presente atto, compreso di un allegato - allegato A), redatto in un unico esem-
plare, viene dichiarato da ambo le parti conforme alla loro volontà ed in segno di
accettazione viene approvato e sottoscritto.-----

LE PARTI

L'ISTITUT CULTURAL LADIN

L'A.S.U.C. di Penia

Il comodatario

Il comodante

Il Presidente

Il Presidente

- dott. Antonio Pollam -

- Francesco Verra -



Sottoscrizione separata ai sensi dell'articolo 1341 e 1342 del codice civile per e-
splicita e specifica approvazione delle clausole contenute negli articoli 2, 3, 4, 5,
10,11 e 12-----

LE PARTI

L'ISTITUT CULTURAL LADIN

L'A.S.U.C. di Penia

Il comodatario

Il comodante

Il Presidente

Il Presidente

- dott. Antonio Pollam -

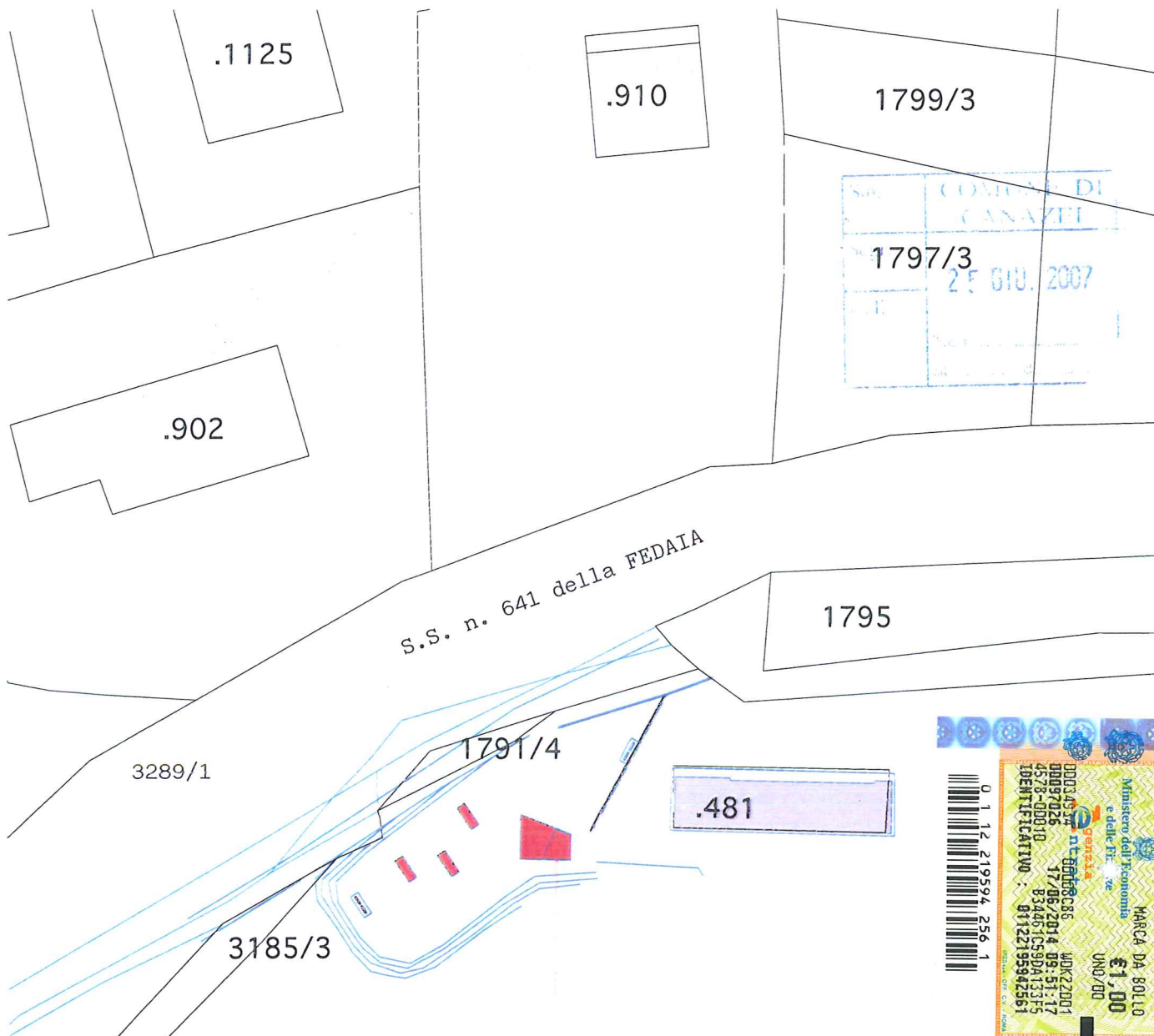
- Francesco Verra -



Istituto Culturale Ladino

Il Presidente

Dott. Antonio Pollam



Visto
Riz. *[Signature]*



1791/1
proprietà ASUC Penia

72/2007

04 01 2007

Torrente Avisio

sovrapposizione catastale
scala 1/500
21.06.2007

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
Dott. Arch. ALBERTO WINTERLE
ISCRIZIONE ALBO N° 774

[Signature]